

DOCUMENTO UNICO di REGOLARITA' CONTRIBUTIVA – D.U.R.C. COMPENDIO DELLE NORME E CRITERI DI UTILIZZO

OBBLIGATORIETA' DEL DURC

NORMATIVA

- Circolare del Ministero del Lavoro n. 35 del 08/10/2010
- DM 24/10/2007 e Circolari del Ministero del Lavoro n. 5 e n. 34 del 2008
- D.Lgs 276/2003
- D.Lgs 251/2004: regolamentazione delle opere di edilizia pubblica e di edilizia privata
- Legge 266/2002, art. 2: obbligatorietà del DURC per i lavori pubblici, a integrazione di quanto già stabilito in materia di appalti pubblici dalla Legge 55/1990, art. 18, e dal D.P.C.M. 55/1991, art. 9
- D.Lgs. 276/2003, art. 86, comma 10: obbligatorietà del DURC per i lavori privati oggetto di concessione edilizia o denuncia inizio attività (D.I.A.)
- Convenzione 15 aprile 2004 sottoscritta presso il Ministero del Lavoro: costituzione su tutto il territorio nazionale degli sportelli provinciali atti al rilascio del DURC; viene stabilito che gli sportelli avranno sede presso le Casse Edili
- Circolare 230/2005 del Ministero del Lavoro: testo congiunto che riepiloga ambito e modalità di applicazione del DURC.
- Entrata in vigore del DURC a partire dal 2 gennaio 2006.

VALIDITA' DEL DURC

NORMATIVA

- Decreto Legge 273 del 30/12/2005
- DM 24/10/2007 e circolari del Ministero del Lavoro n. 5 e n. 34 del 2008
- Circolare INAIL n. 7 del 05/02/2008
- Circolare del Ministero del Lavoro n. 35 del 08/10/2010

LAVORI PRIVATI

Validità 90 giorni

Con la conversione in legge del Decreto-Legge n. 273, del 30 Dicembre 2005, la validità temporale del D.U.R.C. per i lavori privati è passata da 30 a 90 giorni, con decorrenza 1° marzo 2006.

AGEVOLAZIONI - FINANZIAMENTI - SOVVENZIONI

Validità 30 giorni

Il DM 24/10/2007 stabilisce che il DURC ha validità mensile se richiesto per:

- agevolazioni normative e contributive in materia di lavoro e legislazione sociale
- finanziamenti e sovvenzioni previste dalla normativa comunitaria.

APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

I DURC emessi per un lavoro pubblico non possono essere utilizzati per fini diversi da quello della richiesta.

Al momento della partecipazione a una gara d'appalto e fino alla sua aggiudicazione, l'impresa può autocertificare l'assolvimento degli obblighi contributivi (art. 38, comma 2, del D.Lgs. 163/2006; artt. 43 e 46 del D.P.R. 445/2000).

Dopo l'aggiudicazione, le autocertificazioni presentate dalle imprese esecutrici dovranno essere verificate dall'Ente Appaltante, richiedendo un DURC.

Il DURC va poi richiesto per tutte le altre fasi dell'appalto (art. 38, comma 3, e art. 118, comma 6, del D.Lgs. 163/2006).

La validità è legata allo specifico appalto ed è limitata alla fase dell'appalto per cui il DURC è stato richiesto.

AGGIUDICAZIONE GARE D'APPALTO

Il DURC ha validità trimestrale rispetto alla specifica procedura per la quale è stato richiesto.

La stazione appaltante che ha richiesto un DURC per la verifica dell'autodichiarazione di un'impresa, relativamente a quell'appalto, può utilizzare lo stesso DURC anche per l'aggiudicazione della gara e la stipula del contratto, purché non siano trascorsi più di 3 mesi fra la data di emissione del DURC e la data di aggiudicazione della gara o la stipula del contratto.

S.A.L. - LIQUIDAZIONE FINALE - LIQUIDAZIONE FATTURE

Il DURC ha validità trimestrale ai fini del pagamento.

La stazione appaltante ha l'obbligo di richiedere un DURC per ogni SAL, per la liquidazione finale dell'appalto e per la liquidazione di ogni fattura relativa a servizi o forniture.

Se, entro 3 mesi dalla data di emissione del DURC, la stazione appaltante non riesce a effettuare il pagamento di quel SAL (o di quella fattura o di quella liquidazione finale) deve richiedere un nuovo DURC, sempre riferito a quel SAL (o a quella fattura o a quella liquidazione finale).

SOA - ISCRIZIONE ALBO FORNITORI

Il DURC ha validità trimestrale

Come per i lavori pubblici, anche i DURC richiesti per ottenere un'attestazione SOA o l'iscrizione all'Albo Fornitori sono legati esclusivamente al motivo della richiesta e non possono essere utilizzati per fini diversi.

APPALTI IN ECONOMIA DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

NORMATIVA

- *Risposta del Ministero del Lavoro, prot.n. 25/l/0002599 del 20/02/2009, all'interpello n. 10/2009*
- *Circolare del Ministero del Lavoro n. 35 del 08/10/2010*

Il DURC va richiesto per ogni contratto pubblico, a prescindere dall'importo del contratto e dalla procedura di selezione adottata.

Va richiesto anche nel caso di acquisti in economia o di modesta entità quando la prestazione è affidata a terzi (cottimo fiduciario o affidamento diretto).

Ai fini del pagamento, nel caso di acquisizione in economia di beni e servizi per cui è consentito l'affidamento diretto, il DURC ha validità trimestrale in relazione all'oggetto invece che allo specifico contratto.

Per servizi e forniture di modesta entità normalmente non viene stipulato un contratto ma vengono direttamente pagate le fatture alla ditta che esegue il servizio o fornisce il prodotto. In questi casi il DURC sarà legato all'oggetto del servizio o della fornitura.

LAVORATORI AUTONOMI E IMPRESE ARTIGIANE

NORMATIVA

- *DM 24/10/2007*
- *Circolare del Ministero del Lavoro n. 5 del 2008*

Nel settore dell'edilizia, a differenza di quanto precedentemente espresso nella Circolare n. 3144 del 22/12/2005 del Ministero del Lavoro e nella Circolare INPS n. 9 del 27/1/2006, il DM 24/10/2007 impone l'obbligo del DURC anche ai lavoratori autonomi e alle imprese artigiane senza dipendenti, sia nell'ambito dei contratti pubblici (lavori, servizi e forniture) sia in quello dei lavori privati.

In questi casi il DURC viene rilasciato solo da INPS e INAIL.

IMPRESE SENZA PERSONALE OPERAIO

NORMATIVA

- *Risposta del Ministero del Lavoro n. 3937 del 13/02/2009 all'interpello n. 56/2008*

Il Ministero del Lavoro stabilisce che le imprese che non occupano operai, ma esclusivamente personale amministrativo o tecnico, non hanno obbligo di iscrizione alla Cassa Edile, anche se inquadrate o inquadrabili nel settore dell'edilizia, ma, ai fini del rilascio del DURC, la competenza è comunque della Cassa Edile.

DURC PER APPALTI DI FORNITURE E SERVIZI

NORMATIVA

- *Circolare CNCE n. 27 del 10/12/2009*
- *Circolare CNCE n. 2 del 11/01/2010*

Dal 1° gennaio 2010 anche le Casse Edili sono abilitate a gestire le richieste di DURC per appalti di forniture e servizi.

Il rilascio del DURC a imprese edili per queste tipologie di richieste va gestito con la stessa procedura e le medesime regole previste per gli appalti di lavori pubblici.

OBBLIGO DI RICHIESTA DEL DURC DA PARTE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

NORMATIVA

- *Decreto Legge 185/2008 e Legge di conversione 2/2009, art. 16 e art. 16-bis (Anticrisi)*
- *D.Lgs 07/03/2005 n.82, art.47, punto 3 (Codice dell'Amministrazione Digitale)*
- *Circolare INAIL prot.n.600010.04.02.2009.0002724 del 04/02/2009*

Dopo la conversione in Legge del Decreto Anticrisi, la circolare INAIL del 04.02.2009 ribadisce che "l'obbligo di richiedere il DURC in tutti i casi di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture è diventato a esclusivo carico delle stazioni appaltanti".

Le Stazioni Appaltanti devono acquisire d'ufficio il DURC e possono farlo anche attraverso strumenti informatici.

Il Codice dell'Amministrazione Digitale prevede che le amministrazioni pubbliche istituiscano una casella di posta elettronica certificata (PEC).

VERIFICA DELL'AUTOCERTIFICAZIONE

NORMATIVA

- *Circolare n.848/2004 del Ministero del Lavoro*

Le imprese edili non possono autocertificare la regolarità contributiva in sostituzione del DURC e pertanto:

- per lavori privati: le imprese esecutrici dei lavori dovranno presentare il DURC prima dell'inizio dei lavori;
- per lavori pubblici: al momento della partecipazione alla gara e fino alla sua aggiudicazione, l'impresa può autocertificare l'assolvimento degli obblighi contributivi (art. 38, comma 2, D.Lgs. 163/2006; art. 43 e 46 D.P.R. 445/2000); dopo l'aggiudicazione, le autocertificazioni presentate dalle imprese esecutrici dovranno sempre essere verificate dalla Stazione Appaltante richiedendo un DURC.

SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA DEL PERMESSO DI COSTRUIRE O DELLA D.I.A. NEI LAVORI PRIVATI

NORMATIVA

- *D.Lgs 251/2004*
- *D.Lgs 81/2008*

Per i lavori privati, il committente deve trasmettere all'Amministrazione Comunale, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di ogni impresa esecutrice relativa all'idoneità tecnico-professionale, ovvero:

- iscrizione alla Camera di Commercio
- iscrizione agli Istituti Previdenziali e alla Cassa Edile
- applicazione del contratto collettivo di settore
- DURC
- organico medio annuo, distinto per qualifica.

Nel caso di variazione dell'impresa esecutrice, va inoltrato all'Amministrazione Comunale il DURC dell'impresa che materialmente eseguirà i lavori.

La mancanza del DURC o l'attestazione di irregolarità contributiva contenuta nel DURC comportano la sospensione dell'efficacia del permesso di costruire o della D.I.A.

PAGAMENTO DEL DEBITO DELL'IMPRESA A INPS, INAIL E CASSA EDILE NEI LAVORI PUBBLICI

NORMATIVA

- *D.Lgs 163/2006, art. 40, punto d) e art. 118, punto 6)*
- *D.P.R. 207/2010, art. 4, comma 2*

L'impresa appaltatrice è tenuta a osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dal contratto collettivo nazionale e da quello territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono i lavori.

Fra i requisiti di ordine generale necessari per eseguire lavori pubblici, è necessario che l'impresa risulti regolare dal punto di vista contributivo e contrattuale anche nei confronti degli enti previdenziali e assicurativi, compresa la Cassa Edile.

Se una Pubblica Amministrazione riceve un DURC negativo per appalti di lavori pubblici dovuto all'irregolarità contributiva dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice, il Responsabile del Procedimento è tenuto a trattenere dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza segnalata nel DURC e a versarlo direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la Cassa Edile.

RESPONSABILITA' IN SOLIDO

NORMATIVA

- *D.Lgs 163/2006, art. 118, punto 6)*
- *Decreto Legge 223/2006, art. 35 e Legge di conversione 296/2006*
- *Legge 248/2006, art. 35*
- *D.Lgs. 251/2004, art. 6 e D.Lgs. 276/2003, art. 29*
- *Legge 55/1990, art. 18*
- *Legge 1369/1960, art. 3*
- *Codice Civile, artt. 1655 – 1677*

Responsabilità solidale biennale fra:

- Committente e appaltatore/subappaltatore
- Appaltatore e subappaltatore.

L'ente committente è responsabile in solido con l'impresa appaltatrice e le eventuali imprese subappaltatrici, relativamente al cantiere oggetto dell'appalto, nel limite di 2 anni dalla cessazione dell'appalto stesso.

L'impresa appaltatrice è responsabile in solido con le imprese subappaltatrici, relativamente al cantiere oggetto del subappalto, nel limite di 2 anni dalla cessazione dell'appalto stesso.

La responsabilità solidale riguarda:

- il pagamento delle retribuzioni dei lavoratori impiegati nell'appalto,
- i versamenti dei relativi contributi previdenziali, assicurativi e delle ritenute fiscali.

Nel settore edile vanno considerati in regime di responsabilità solidale anche le quote da versare alle Casse Edili, in quanto costituite da:

- retribuzione differita (GNF: gratifica natalizia e ferie),
- contributi assicurativo-previdenziali.

AZIONE DA PARTE DELL'IMPRESA IN CASO DI DURC NEGATIVO NEI LAVORI PUBBLICI

NORMATIVA

- *Consiglio di Stato, V sezione, Decisione n. 5936/2010 del 24/08/2010*

La stazione appaltante che riceve un DURC negativo per l'aggiudicazione di una gara di appalto non ha l'obbligo di svolgere accertamenti sull'entità e la natura delle irregolarità contributive segnalate nel DURC.

Semmai è l'impresa che deve contestare immediatamente le risultanze del DURC e ottenere le eventuali rettifiche prima che venga decisa la sua esclusione dalla gara.

INVITO ALLA REGOLARIZZAZIONE PER LE IMPRESE IRREGOLARI

NORMATIVA

- *DM 24/10/2007*
- *Circolare INAIL n. 7 del 05/02/2008*
- *Circolare CNCE n. 4 del 12/03/2010*

I debiti contributivi sono sempre regolarizzabili ad esclusione dei casi per verifica di autocertificazione e partecipazione a gare d'appalto.

Prima di rilasciare un DURC irregolare, gli Enti Previdenziali devono invitare l'impresa a regolarizzarsi entro 15 giorni dalla data della comunicazione.

L'INAIL, con circolare n. 7 del febbraio 2008, ritiene che "l'invito a regolarizzare non sia soggetto a particolari requisiti di forma (ad es. raccomandata A/R), tenuto conto delle esigenze di definire il procedimento con esito positivo nel minor tempo possibile".

La Commissione Nazionale paritetica per le Casse Edili (CNCE), con comunicazione n. 376 del 12/12/2008, imponeva l'invito alla regolarizzazione con raccomandata A/R, ma le implementazioni dello Sportello Unico del 12 marzo 2010 (versione 3.5.1.19), consentono, come alternativa alla raccomandata, l'invio di un fax o di un'e-mail a mezzo PEC.

LIMITI DI ASSUNZIONE CON CONTRATTO PART-TIME

NORMATIVA

- *Interpello al Ministero del Lavoro n. 8 del 03.03.2011*

L'impresa che assume operai con contratto part-time, superando i limiti previsti dal CCNL 18/06/2008 e ss.mm.ii., dovrà versare agli enti previdenziali, compresa la Cassa Edile, una contribuzione virtuale come se l'operaio lavorasse a tempo pieno.

L'impresa che non rispetterà i limiti per le assunzioni part-time senza versare la contribuzione virtuale sarà considerata irregolare anche ai fini del rilascio del DURC.

STAMPA DEL DURC SU CARTA FILIGRANATA

Al fine di evitare falsificazioni, dal 21 luglio 2008 i DURC emessi dalle Casse Edili vengono stampati su carta filigranata che riporta il logo della Commissione Nazionale paritetica per le Casse Edili (CNCE). Vedi *Circolare CNCE n. 347 del 04/04/2008*.